



LICEO SCIENTIFICO AD INDIRIZZO SPORTIVO "A. Gianelli"  
SCUOLA PARITARIA SECONDARIA SECONDO GRADO  
codice meccanografico GEPSC85001

**CONTRATTO RELATIVO ALL'INCARICO DI MEDICO COMPETENTE**

**SCRITTURA PRIVATA**

Tra l'Azienda **GIANELLI CAMPUS srl** *Impresa Sociale Unipersonale* – P.IVA-C.F. 02627700996 Salita Gianelli 6 16043 Chiavari (GE) d'ora innanzi "l'Azienda"

E  
il **dr Marcenaro Alessandro** - Piazza Bo, 10 - 16039 Sestri Levante (GE), d'ora innanzi "medico competente".

**PREMESSO**

- A) che l'Azienda, ai sensi della normativa vigente (D.Lgs. 81/08 e normativa collegata in tema di Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro) ha l'obbligo di sottoporre a sorveglianza sanitaria il personale dipendente;
- B) che la normativa prevede la necessità di avvalersi di un medico, definito "competente", in virtù del possesso dei titoli indicati dagli artt. 2 e 38 del D.Lgs. 81/08;
- C) che il dr. Marcenaro Alessandro è in possesso dei necessari requisiti e si è dichiarato disponibile a prestare la sua opera professionale;

**SI CONVIENE E SI STIPULA**

- 1) la premessa è da considerarsi parte integrante della susseguente pattuizione;
- 2) l'Azienda **GIANELLI CAMPUS srl** incarica in qualità di medico competente il Dr. Marcenaro Alessandro che dichiara di accettare l'incarico di svolgere tale compito secondo le direttive stabilite dai decreti precedentemente citati;

**OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE**

L'opera del medico competente si esplicherà secondo quanto previsto dagli artt. 25 e 41 del D.Lgs. 81/08, ed in particolare egli effettuerà la sorveglianza sanitaria che si articolerà:

- in accertamenti sanitari preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni alla mansione alla quale i lavoratori saranno destinati, con l'obiettivo di valutare l'idoneità lavorativa specifica (visite preassuntive, preventive e visite per cambio mansione),
- in accertamenti periodici per controllare la persistenza di uno stato di salute psico-fisica dei lavoratori compatibile con il mantenimento di tale condizione di idoneità (visite periodiche).

Saranno inoltre compiti del medico competente:

- a. garantire l'effettuazione delle visite mediche preventive e con la periodicità prevista dalle leggi vigenti, ovvero, laddove le stesse non la prevedano, ritenuta adeguata dalle conoscenze medico-scientifiche,
- b. far effettuare ai lavoratori esposti gli esami chimico-clinici e tossicologici, nonché gli accertamenti strumentali mirati al rischio specifico,
- c. istituire, compilare ed aggiornare la cartella sanitaria e di rischio per ciascun lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria,



## LICEO SCIENTIFICO AD INDIRIZZO SPORTIVO "A. Gianelli"

### SCUOLA PARITARIA SECONDARIA SECONDO GRADO

codice meccanografico GEPSC85001

- d. compilare ed aggiornare, ove del caso, i registri degli esposti a rischi derivanti dall'esposizione ad agenti cancerogeni e biologici,
- e. informare i lavoratori e, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, relativamente al significato degli accertamenti sanitari cui gli stessi sono sottoposti,
- f. informare ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari effettuati e rilasciare, a richiesta, copia della documentazione sanitaria,
- g. informare, a richiesta, il datore di lavoro e il Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale relativamente alla situazione clinico-epidemiologica aziendale,
- h. comunicare al datore di lavoro eventi per i quali la legge prevede tale iniziativa,
- i. partecipare alla riunione periodica della sicurezza di cui all'art. 35 del D.Lgs. 81/08, programmata dal datore di lavoro con preavviso di almeno trenta (30) giorni dalla data prevista,
- j. effettuare i sopralluoghi negli ambienti di lavoro in accordo con la vigente normativa di igiene e sicurezza del lavoro,
- k. collaborare alla valutazione dei rischi così come previsto dall'art. 25, comma 1 a) per quanto è di sua competenza,
- l. effettuare le visite mediche su richiesta del lavoratore, ai sensi dell'art. 41, comma 2, lett.c), qualora tale visita sia ricollegabile ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute ,
- m. collaborare alla predisposizione del servizio di pronto soccorso aziendale, anche con gli opportuni collegamenti con Enti e Strutture esterne predisposte all'emergenza sanitaria sul territorio,
- n. collaborare all'attività di informazione e formazione dei lavoratori, per quanto di sua competenza, sia per la prevenzione dei rischi specifici, sia per l'addestramento dei lavoratori designati alla gestione dell'emergenza (Titolo I, Sez. VI, D.Lgs. 81/08),
- o. promuovere campagne di sensibilizzazione e partecipazione dei lavoratori a programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale
- p. curare i collegamenti e cooperare, ove del caso, con gli Organismi territoriali preposti alla Vigilanza.

#### **OBBLIGHI DELL'AZIENDA**

L'Azienda, per quanto di sua competenza, provvederà:

- a. ad informare il medico competente relativamente all'organizzazione aziendale, ai processi tecnologici ed ai rischi connessi al ciclo produttivo, attraverso la tempestiva comunicazione del documento di valutazione dei rischi di, cui all'art. 28 del D.Lgs. 81/08, ed i suoi periodici aggiornamenti,
- b. a fornire al medico competente gli elenchi del personale esposto ai vari rischi professionali e ad aggiornarlo con sollecitudine,
- c. a fornire altresì al medico competente tutti gli altri dati previsti dall'art. 18, comma 2 del D.Lgs. 81/08 (infortuni, malattie professionali, ecc.)
- d. ad istituire ed aggiornare, ove del caso, i registri degli esposti ai rischi derivanti dall'esposizione in particolare ad agenti cancerogeni e biologici,
- e. a seguire le modalità di adempimento agli obblighi di informazione e formazione stabilite, per quanto di sua competenza,



## LICEO SCIENTIFICO AD INDIRIZZO SPORTIVO "A. Gianelli"

SCUOLA PARITARIA SECONDARIA SECONDO GRADO

codice meccanografico GEPSC85001

- f. a custodire, con la salvaguardia del segreto professionale, e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e D.Lgs n° 196 del 30/06/2003 modificato dal D.Lgs n° 101 del 10/08/2018, le cartelle sanitarie e di rischio.
- g. ad organizzare la riunione periodica di sicurezza di cui all'art. 35 del D.Lgs. 81/08, preavvisando il medico competente con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo rispetto alla data programmata,
- h. a fornire con tempestività al medico competente i risultati del controllo dell'esposizione ambientale dei lavoratori,
- i. ad informare il medico competente relativamente ad ogni denuncia di malattia professionale o di infortunio sul lavoro intervenuti nel periodo intercorrente fra gli accertamenti sanitari periodici,
- j. ad informare il medico competente di eventuali controlli effettuati dall'Organismo di Vigilanza, per quanto riguarda la propria competenza, ed a porre alla sua attenzione l'eventuale verbale di ispezione rilasciato.

### SEDE E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

Il medico competente svolgerà l'attività libero-professionale di cui sopra nei giorni, nelle ore e nei luoghi che saranno concordati con l'Azienda, comunque nel rispetto delle periodicità programmate ed in armonia con la normativa vigente e con il D.Lgs. 81/08.

Per l'effettuazione delle visite specialistiche e degli esami clinici, biologici e strumentali di cui al protocollo sanitario, il medico competente si avvarrà di professionisti ed enti scelti di comune accordo con la committente.

L'incarico di cui al presente punto, per le sue specifiche caratteristiche, verrà svolto dal medico competente in qualità di libero professionista, non comporterà alcun vincolo di subordinazione, né obbligo di orario, e, così come esplicitamente voluto e dichiarato dai contraenti, non comporterà nessun rapporto di lavoro subordinato.

### DURATA

Il presente contratto è a termine e avrà durata di un anno dalla data di stipula.

Si intende tacitamente rinnovato se nessuna delle parti fa pervenire a mezzo raccomandata a.r. disdetta almeno 60 gg prima della scadenza naturale.


Il Dr. Marcenaro Alessandro si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento in caso di inadempimento della società degli obblighi contrattuali.

In caso di risoluzione anticipata del contratto dovuta sia ad inadempimento contrattuale della Azienda sia ad impossibilità sopravvenute, anche conseguente a cause di forza maggiore, al Dr. Marcenaro Alessandro sarà comunque corrisposto l'importo pari al corrispettivo che sarebbe stato dovuto fino alla scadenza contrattuale naturale sulla base del compenso annuo convenuto.

### CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia sarà competente il Tribunale di Genova

Data, 16/12/2019



Azienda  
Nicola Visconti

Il medico competente  
Dr. Marcenaro Alessandro

